

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della sosta in occasione dell'iniziativa al Home Festival

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 12/02/2019 è stato approvato un elenco di iniziative che l'Amministrazione Comunale supporta operativamente al fine di promuovere l'attrattiva e la rivitalizzazione della città di Venezia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 233 del 27/06/2019 "Manifestazioni presso il parco San Giuliano di Mestre dall'anno 2019, a seguito di avviso pubblico e istruttoria tecnica da parte di VELA S.p.A. Indirizzi." Sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento di manifestazioni presso il Parco di San Giuliano a Mestre da parte della proposta avanzata dalla Società Home Entertainment Srl

Considerato che:

- ai fini dell'esecuzione dell'evento gli organizzatori hanno identificato delle aree di sosta da dedicare ad attività funzionali allo svolgimento della manifestazione e da dedicare alla sosta dei partecipanti allo stesso;
- come da richiesta di occupazione pervenuta in data 04/07/2019 con prot. n. 338383 dalla Società Vela S.p.A. le aree del Parcheggio Porta Gialla saranno dedicate agli organizzatori, il parcheggio Porta Rossa sarà utilizzato per lo svolgimento di tutte le operazioni di accesso alla manifestazione e per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, di ciclomotori e motocicli nonché di velocipedi mentre i partecipanti all'evento saranno indirizzati lungo via delle Industrie, in via Ferraris e presso le aree a parcheggio contigue al Palasport Taliercio;
- con nota acquisita con prot. n. 350894 del 10/07/2019 è stata rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico da parte della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni;

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n°510 del 09/07/2019 del Comandante del Corpo di Polizia Locale con la quale viene parzialmente regolamentata la circolazione in occasione della manifestazione;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5,6,7 del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1 istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo sull'area a parcheggio Porta Gialla ad eccezione degli organizzatori dell'evento;**
- 2 di istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo ad eccezione dei veicolo al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno europeo, di motocicli, ciclomotori e velocipedi sull'area a parcheggio denominata Porta Rossa;**
- 3 di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta lungo via delle Industrie, via Ferraris, l'area a parcheggio di via Ferraris e le aree a parcheggio contigue al Palasport Taliercio e via Vendramin per il tempo della manifestazione. L'accesso alle aree di sosta è consentito ai partecipanti alla manifestazione ed è regolato da personale della Società AVM Holding;**
- 4 di rispettare per quanto concerne l'area Caravan Park i contenuti del provvedimento di occupazione di suolo pubblico, demandando ad AVM S.p.A. l'espletamento delle necessaria attività funzionali allo stesso.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al giorno nei giorni 15 luglio 2019.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto venga conclusa anticipatamente.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 10 luglio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”-